

Legge regionale 19 maggio 1998 , n. 10 - TESTO VIGENTE dal 13/11/2015

**Norme in materia di tutela della salute e di promozione sociale delle persone anziane, nonché modifiche all'articolo 15 della legge regionale 37/1995 in materia di procedure per interventi sanitari e socio-assistenziali.**

**Art. 2**

*(Finalità)*

1. Le presenti norme sono intese a favorire il riconoscimento ed il rispetto dei diritti delle persone anziane, attraverso livelli uniformi di tutela della salute e la promozione e la valorizzazione del ruolo dell'anziano.

2. Le finalità di cui al comma 1 si realizzano in particolare:

- a) prevenendo il rischio di perdita dell'autonomia e dell'autosufficienza;
- b) favorendo la permanenza dell' anziano nel proprio contesto familiare e sociale;
- c) adeguando l' offerta di servizi e strutture, in particolare per i non autosufficienti;
- d) attuando interventi che assicurino all'anziano e alla sua famiglia, nell'ambito di adeguate relazioni con le istituzioni, un pieno coinvolgimento nelle forme di assistenza, con la garanzia del rispetto del diritto di libera scelta.

3. Le presenti norme costituiscono altresì strumento di pianificazione socio-sanitaria integrata, ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49.